



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Assemblea degli Iscritti



Dott. EurChem **Biagio Naviglio**
Presidente Ordine Chimici Campania
Napoli, 16 Dicembre 2017



Assemblea degli Iscritti

Gli Ordini territoriali sono Enti Pubblici non economici e sono deputati alla tutela e decoro della professione.

Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

- Cura che siano repressi l'uso illecito del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- Vigila per la tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le manchevolezze nell'esercizio della professione;
- Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;Procede alla formazione, alla revisione e alla pubblicazione dell'Albo;
- Stabilisce la tassa d'iscrizione nell'albo, il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- Provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.



Assemblea degli Iscritti

DPR 8 luglio 2005, n. 169

(Regolamento riordino sistema elettorale)

- Il Presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale.



La Normativa professionale

Il Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Campania è attualmente costituito da 11 consiglieri (10 sez. A e 1 sez. B):

- Presidente – Dott. Naviglio Biagio
- Segretario – Dott.ssa Fasulo Rossella
- Tesoriere – Dott.ssa Cipolletti Maria Elisabetta
- Consigliere – Dott. Campana Daniele
- Consigliere - Dott.ssa Cenci Angela
- Consigliere – Dott. Di Serio Martino
- Consigliere – Dott. Guida Maurizio
- Consigliere – Dott. Mandato Fioravante
- Consigliere – Dott. Mazza Giuseppe
- Consigliere – Dott.ssa Nanno Daniela
- Consigliere – Dott. Riccio Giuseppe



Assemblea degli Iscritti

Insediamiento Consiglio dell'Ordine : 2 Febbraio 2016

Attribuzione cariche : Presidente, Segretario e Tesoriere



Consigli Ordine:

18 novembre 2017 n. 5

08 settembre 2017 n.4

31 maggio 2017 n. 3

10 marzo 2017 n.2

21 gennaio 2017 n.1

Assemblea per gli iscritti:

6 maggio 2017

16 dicembre 2017



Assemblea degli Iscritti (Attività del Consiglio)

- Cura dell'albo degli Iscritti (Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti);
- Adempimenti per i bilanci, fatturazione elettronica, processo telematico, ecc.
- Recupero morosità
- Amministrazione trasparente (decreto anticorruzione)
- Eventi formativi
- Commissioni
- Difesa della professione (quesiti professionali)



Assemblea degli Iscritti (Difesa professione)

OGGETTO: competenze del chimico nella elaborazione e produzione di planimetrie di impianti a corredo di progetti industriali e pratiche autorizzative

- **Il Chimico è certamente come richiesto da tali uffici “tecnico abilitato” per la firma di planimetrie correlate alle pratiche ambientali, in ragione del DPR 328/2001.**
- Tali planimetrie non sono da equiparare con altre tipologie di planimetrie – ad esempio quelle topografiche - che sono di competenza di altre professioni riconosciute.
- Stante quanto sopra riportato, va ricordato che colui che non riconosca il Chimico Tecnico abilitato - nelle accezioni di cui sopra e con particolare riferimento al DPR 328/01 - si rende direttamente responsabile con le conseguenze del caso.
- In conclusione e riassumendo, il Chimico abilitato ed iscritto ad Albo professionale nell'ambito delle attività previste nel citato art. 36 del DPR 05/06/2001 n. 328 ha competenze nella progettazione di impianti che nella complessa accezione della parola contempla anche la realizzazione di elaborati grafici e planimetrici, i quali vengono firmati dal Chimico con apposizione del proprio sigillo professionale.



Assemblea degli Iscritti (Difesa Professione)

- **Oggetto : Planimetria firmata da un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, ecc.) che asseveri lo stato dei luoghi, con l'indicazione della rete di scarico, del pozzetto di controllo e del punto di immissione in pubblica fogna;**
- La professione del Chimico è regolata, tra l'altro, dal R.D 1 marzo 1928, n. 842 (Regolamento per l'esercizio della professione di chimico G.U. 1° maggio 1928 ,n. 102) e dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).
- In particolare il DPR 5 giugno 2001 n. 328 prevede , al Capo VII - Professione di chimico – punto 36, che
- “ formano oggetto dell'attività professionale del chimico iscritto nell'albo – sezione A, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali :
- **d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo.**
- Pertanto una planimetria con l'indicazione della rete di scarico, del pozzetto di controllo e del punto di immissione in pubblica fogna può essere firmata da un chimico iscritto all'albo in quanto tale attività rientra in quella prevista dal DPR n. 328 ed in particolare nella progettazione e realizzazione di impianti di depurazione, compilazione dei progetti e così via.



Assemblea degli Iscritti (Difesa professione)

Oggetto: Controlli emissioni in atmosfera

Il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 166 del 23 aprile 2012, pubblicato sul BURC n. 27 in data 30.04.2012 approva il disciplinare tecnico amministrativo e i moduli di domanda ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 272 comma 3.

Nel modulo di domanda di adesione all'autorizzazione generale è previsto che

“Le analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa ed alle misurazioni degli inquinanti sono di esclusiva competenza di un professionista laureato in chimica, chimica industriale, biologia, abilitato all'esercizio della rispettiva professione”.

Pertanto un certificato di analisi delle emissioni in atmosfera rilasciato da un iscritto all'Ordine professionale dei Chimici è valido a tutti gli effetti di legge.

Infine si rende noto altresì che l'attività professionale del Chimico è regolamentata dal Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842 art. 16 e dal DPR 5 giugno 2001 n. 328, art. 36; in tale legislazione è possibile evincere, tra l'altro, che le analisi chimiche sono una attività professionale che rientrano nella sfera di competenza del Chimico iscritto all'albo, che nell'esercizio di tale attività non necessita di ulteriori accreditamenti.



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE OTTAVA

Avvocato Difensore:

Aversano Francesco

Presso:

Capezzuto Salvatore

Via G. Miranda N.8 Napoli Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, c.o. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 28/11/2016 con il n. 5492/2016 ed esito: **Dichiara Irrricevibile.**

Numero Registro Generale: 3750/2012

Parti	Avvocati
Ordine Degli Ingegneri Di Caserta, ed altri	Fumo Giancarlo Lucchese Annarita
Contro:	
Parti	Avvocati
Ordine Dei Chimici Della Campania, ed altri	Aversano Francesco



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Assemblea degli Iscritti (Difesa Professione)

Oggetto: Disciplinare di gara CIG 665588955B rev 04 del 18/08/2016 – Analisi di acqua destinata al consumo umano e di acque di scarico (PA 62/2016, C/PV 71900000-7)

In riferimento all'oggetto codesto Ordine chiede l'annullamento del bando di gara per i principali seguenti motivi:

- le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto agli iscritti all'Albo dei Chimici (R.D. 1 marzo 1928, n. 84 art. 16, DPR 5 giugno 2001 n. 328, art. 36);
- fra i soggetti ammessi alla gara, avrebbero dovuto prevedere anche la persona fisica iscritta all'Albo professionale come previsto dall'art.3 (definizioni) e dall'art. 83 (requisiti idoneità professionale) del D.Lgs. 50/2016;
- i requisiti minimi citati nel bando sono riferiti esclusivamente a società in quanto non possono essere posseduti da professionisti in accordo alle leggi vigenti, costituendo di fatto una limitazione alla libera concorrenza del mercato e conseguente accesso al bando;
- di conseguenza risulta fondamentale per partecipare alla gara il requisito minimo di una società ovvero - l'iscrizione alla CCIAA – requisito non possedibile da un professionista, che invece deve essere iscritto all'Albo Professionale
- ai punti 3.2 e 3.2.1 viene richiesta la restituzione di un rapporto di prova in chiara difformità, invece, alla necessaria emissione di certificazione di analisi che attesti l'eventuale superamento di legge ex DLgs 31/01 e ss.mm.ii., DLgs 152/06 e ss.mm.ii. La certificazione di analisi a firma del Professionista attesta infatti un giudizio conclusivo dell'analisi indicando eventuali difformità o non conformità rispetto ai valori limiti dei parametri vigenti.



Assemblea degli Iscritti (Difesa Professione)

Oggetto: Chiarimenti in merito ad esposti pervenuti in relazione alle competenze professionali dei Chimici. Caratterizzazione dei siti di cui al D.Lgs 152/06.

Spett.li ENTI in indirizzo,
continuano a pervenire segnalazioni da parte di iscritti che lamentano difficoltà nell'esecuzione dell'attività professionale di Chimico a causa di errate interpretazioni della normativa professionale.

In particolare, da segnalazioni circostanziate pervenute da alcuni iscritti risulta che personale dell'ARPAC di Avellino abbia dato indicazioni ai titolari delle concerie di Solofra (AV) sulla conduzione di analisi finalizzate alla caratterizzazione dei suoli, affermando che tali analisi devono essere effettuate esclusivamente da "laboratori accreditati", perché solo queste hanno validità di legge.

Le suddette affermazioni di fatto costituiscono una limitazione all'attività professionale dei chimici nonché palese violazione delle Leggi dello Stato.

Menzioniamo che le competenze professionali derivano da quanto dettato dall'art. 33 della Costituzione. In particolare, per esercitare qualsiasi professione regolamentata è necessario sia superare uno specifico esame di stato sia l'iscrizione all'Ordine. Di fatto, quindi, il professionista chimico risulta abilitato da quanto sancito dal dettame costituzionale e dal superamento dell'esame di stato abilitante all'esercizio della professione e non necessita di ulteriori abilitazioni e/o accreditamenti.

Per quanto concerne la validità delle analisi chimiche è opportuno ribadire che le attività analitiche indispensabili per la caratterizzazione dei siti contaminati, quale momento di accertamento della presenza qualitativa e quantitativa di specie chimiche, i cui certificati devono essere presentate alla Pubblica



Assemblea degli Iscritti) (Difesa Professione)

Amministrazione, sono di competenza del professionista Chimico iscritto all'albo, in base all'art. 16 del Regio Decreto 1 marzo 1928 n. 842 e all'art. 36 DPR 328/2001.

Il DPR 328/2001, del resto, fissa che il professionista chimico ha le competenze per effettuare e decidere le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione di un sito (compreso le procedure d'analisi), sia la validazione dei risultati ottenuti nonché la certificazione degli stessi.

In questa sede appare necessario riaffermare che il Chimico svolge una attività "regolamentata" e tutelata dallo Stato sulla quale gli ordini professionali esercitano una seria vigilanza - anche per quanto attiene al dovere di competenza scientifica - attraverso vari strumenti: codice etico, attività di formazione, potere regolamentare, potere disciplinare e sanzionatorio.

Nell'ambito della professione il Chimico svolge le analisi in linea con il progresso scientifico e tecnologico e, ove richiesto, con i protocolli operativi fissati da norme volontarie e cogenti, linee guida e convenzioni nazionali e/o internazionali.

È paradossale ed atecnico assistere, anche in alcuni atti formali, alla definizione del "laboratorio" come entità a sé stante.

Per la migliore chiarezza si deve esplicitare che, nel campo della libera professione, per "laboratorio chimico" si intende l'insieme delle attrezzature strumentali e logistiche in uso al professionista e di fatto è parte dello studio professionale ; pertanto il "laboratorio" non è una categoria giuridica autonoma né un soggetto di diritto, né ovviamente può essere considerato titolare di una attività professionale o soggetto deputato ad intrattenere rapporti professionali con i committenti.

Al riguardo si precisa che "il D.Lgs 152/06 - allegato 2, Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati (Metodiche analitiche) prevede che Le attività analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità. Le metodiche analitiche applicate dovranno essere concordate fra le parti prima dell'inizio dei lavori, in fase di approvazione del piano di indagine proposto". Tale affermazione deve essere letta sia in accordo al dettato Costituzionale sia in accordo a quanto fissato dal recente DM 34/2013, che regola le società tra professionisti istituite per l'esercizio di attività professionali regolamentate. Il suddetto DM 34/2013 stabilisce con chiarezza che le attività professionali possono essere espletate solo dai soggetti iscritti allo specifico albo della professione regolamentata e non attribuisce alcuna competenza professionale ai "laboratori"; del resto:

il laboratorio è una res, non un soggetto.



Assemblea degli Iscritti

Pertanto la certificazione, concernente le valutazioni di natura chimica svolte nell'ambito della caratterizzazione dei siti contaminati, può essere rilasciata soltanto dal Chimico iscritto all'Ordine tenuto conto che la semplice applicazione di metodiche analitiche, anche se effettuate in un regime di qualità, non può quasi mai ritenersi esaustiva e non può mai sostituire il dettato Costituzionale.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Chimici della Campania confida nella lettura del presente documento da parte delle Autorità in un profondo spirito di collaborazione e rinnovato proposito di offrire degna interpretazione delle regole che governano la materia.

Si rimanda al documento sulle competenze professionali dei chimici e sull'accreditamento pubblicato sul sito ufficiale dell'Ordine (www.chimicionline.it).



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Assemblea degli Iscritti (Difesa Professione)

Oggetto: Scuola di Specializzazione in Scienza di alimentazione

- Si premette che il Consiglio Superiore di Sanità, con parere reso in data 15 dicembre 2009, ha precisato che il nutrizionista è *“lo specialista dell'alimentazione umana di diversa estrazione professionale medica e/o non medica (biologo, agronomo, farmacista, veterinario, etc.), competente nella sicurezza alimentare del singolo e della collettività, esperto nel corretto utilizzo degli alimenti per il benessere psicofisico e per il mantenimento dello stato di salute, ai fini della prevenzione di quelle patologie (metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche) che trovano nelle cattive abitudini alimentari un potente fattore eziologico”*.
- Prevede quindi una figura professionale anche “non medica” che sia competente nella sicurezza alimentare. Pertanto il Chimico munito della specializzazione in Scienza dell'alimentazione è qualificabile come nutrizionista.



Si rammenta che il **nutrizionista**, secondo il parere del Consiglio Superiore di Sanità reso in data 15 dicembre 2009:

- *“conosce la composizione e le proprietà strutturali e funzionali degli alimenti, il ruolo e le funzioni dei singoli nutrienti, le principali tecnologie di trasformazione degli alimenti e le modifiche indotte nel contenuto in nutrienti;*
- *orienta o corregge, sulla base della valutazione dello stato di nutrizione di un individuo, le abitudini alimentari e lo stile di vita, prescrivendo interventi nutrizionali specifici fino a ricorrere alla nutrizione artificiale;*
- *cura l'organizzazione dei servizi di sorveglianza nutrizionale e di ristorazione collettiva, valuta la composizione degli alimenti e delle acque, nonché il loro effetto sullo stato di nutrizione sia del singolo individuo che della popolazione.”*

Tali attività rientrano nel bagaglio culturale del Chimico che ha compiuto studi e aggiornamenti nel campo delle scienze dell'alimentazione, che gli abbiano fornito competenze specifiche in materia di alimenti e nutrizione per la formulazione di tabelle dietetiche alimentari secondo parametri e requisiti nutrizionali basati scientificamente.

Quanto sopra, ferme restando le competenze e le riserve di altre professioni ed in particolare quella del medico di prescrivere diete come atto curativo.

Il Ministero della Salute, infatti, ha avuto cura di precisare che solo il nutrizionista medico è soggetto abilitato a prescrivere diete come atto curativo, farmaci e accertamenti diagnostici. Infatti il parere reso dal Ministero della Salute è stato richiamato dalla giurisprudenza, che ha affermato che la *“prescrizione di una dieta è atto di competenza del medico che presuppone la visita medica, un'attività di anamnesi, di analisi delle condizioni cliniche e patologiche del soggetto, di diagnosi e valutazione medica di cura con indicazione della dieta”* (Tribunale di Roma, 18 febbraio 2011, n.3527)



Assemblea Iscritti

Contributo annuale 2018 : 165 euro

Esenzione prima rata di iscrizione anche per il 2018:

giovani laureati con meno di 35 anni e iscrizione all'Ordine entro tre anni dal conseguimento della laurea



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA
Assemblea Iscritti



Commissioni Ordine Chimici Campania

- Alimenti/agroalimentare
- Ambiente/sicurezza/energia/amianto
- Sanità/ambito regolatorio
- Giovani Chimici
- Beni Culturali
- Nutrizione
- Scuola



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Ottavo Convegno Internazionale Diagnosi Conservazione Valorizzazione Patrimonio Culturale	OrdNa_29_2017	14/12/2017
Assemblea degli Iscritti	OrdNa_27_2017	16/12/2017
La professione del Chimico: Normativa. Analisi di problemi e quesiti posti dagli Iscritti	OrdNa_28_2017	16/12/2017
Metodiche analitiche e campionamento	OrdNa_26_2017	10/11/2017
Il ruolo del Chimico nella lotta contro l'inquinamento	OrdNa_25_2017	27/10/2017
Studi professionali: apertura, direzione e competenze	OrdNa_21_2017	12/10/2017
Metodiche analitiche applicate alla professione	OrdNa_22_2017	17/10/2017
Metodiche analitiche e campionamento	OrdNa_23_2017	19/10/2017
La gestione delle sostanze chimiche secondo i Regolamenti REACH e CLP	OrdNa_24_2017	20/10/2017
Esame di Stato e normativa professionale	OrdNa_20_2017	10/10/2017
Chimica per la Protezione dell'Ambiente	OrdNa_19_2017	28/09/2017
Il concetto sistemico di filiera: La filiera dell'olio	OrdNa_18_2017	14/07/2017
Tecniche di campionamento delle aldeidi	OrdNa_17_2017	20/06/2017
L'immagine e la Buona comunicazione della Chimica	OrdNa_16_2017	19/05/2017
Esame di Stato e normativa professionale	OrdNa_13_2017	17/05/2017
Metodiche analitiche e campionamento	OrdNa_14_2017	19/05/2017
Consulenza tecnica nei procedimenti di giustizia penali e civili	OrdNa_15_2017	22/05/2017
Esame di Stato e normativa professionale	OrdNa_08_2017	02/05/2017
Studi professionali: apertura, direzione e competenze	OrdNa_09_2017	04/05/2017
Metodiche analitiche applicate alla professione	OrdNa_10_2017	09/05/2017
Metodiche analitiche e campionamento	OrdNa_11_2017	11/05/2017
La gestione delle sostanze chimiche secondo i Regolamenti REACH e CLP	OrdNa_12_2017	23/05/2017
Assemblea Ordinaria degli Iscritti 2017	OrdNa_06_2017	06/05/2017
Rapporti di Prova e Certificazione analitica del Chimico	OrdNa_07_2017	06/05/2017
XVIII Convegno di Tribologia	OrdNa_05_2017	25/05/2017
La Sostenibilità nell'Industria Manifatturiera – Case Study: Il settore conciario italiano	OrdNa_04_2017	16/02/2017
La Sostenibilità nell'Industria Manifatturiera – Case Study: Il settore conciario italiano	OrdNa_04_2017	16/02/2017
La Valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale di Napoli	OrdNa_03_2017	18/03/2017
Il Chimico e la sicurezza dei prodotti cosmetici	OrdNa_02_2017	10/02/2017
Chimica e Salute	OrdNa_01_2017	11/01/2017



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



PIANO FORMATIVO 2018

Tipo evento	Titolo	N. edizioni	CFP	Periodo
Corso di formazione	La bonifica dei siti inquinati, in collaborazione con geologi e agronomi	1	8	Gennaio
Corso di formazione	Il chimico nel campo dell'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)	1	4	Febbraio
Corso di formazione	Il chimico e la tutela delle acque dall'inquinamento	1	4	Marzo
Corso di formazione	La sicurezza nei luoghi di lavoro – il rischio chimico	1	4	Aprile
Corso di formazione	La gestione delle sostanze chimiche : i regolamenti REACH e CLP	1	4	Aprile
Corsi : Preparazione all'Esame di Stato	Deontologia, etica professionale e competenze del chimico	6	3 (per corso)	Marzo-Giugno Settembre-Novembre
Assemblea degli Iscritti	Assemblea degli Iscritti	2	3 (per assemblea- CFP deontologici)	Aprile Novembre
Corso di formazione	Standard qualitativi dei principi attivi farmaceutici	1	4	Maggio
Corso di formazione	Il chimico e la sicurezza degli alimenti	1	4	Giugno
Corso di formazione	Il chimico e la gestione dei rifiuti: caratterizzazione, classificazione e trasporto merci ADR	1	8	Ottobre



Assemblea Iscritti

Morosi con CNC : 136 iscritti

Morosi con O.T. (2017) 130 iscritti

Richieste cancellazione 2017 : 25

Richieste iscrizione 2017 : 15

Iscritti totali : 642; 265 donne , 377 uomini

Sez. A : 609 iscritti

Sez. B : 33 iscritti

Napoli : 289 iscritti

Avellino : 62 iscritti

Benevento : 34 iscritti

Caserta : 77 iscritti

Salerno : 143 iscritti



Assemblea degli Iscritti

Invito, quindi, l'Assemblea all'approvazione del Bilancio previsionale 2017 che sarà illustrato dalla Tesoriera Dott. Cipolletti, con la considerazione che il Consiglio, dal suo insediamento, ha provveduto ad operare all'amministrazione dei beni dell'Ordine in conformità alle normative vigenti nell'interesse generale degli Iscritti.



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Grazie per l'attenzione



Dott. EurChem **Biagio Naviglio**

Presidente Ordine Chimici Campania